Sono un'impresa

COSA POSSO-DEVO FARE PER PARTECIPARE ALL’ASL

[**Capire il sistema**](https://www.to.camcom.it/alternanza-scuola-lavoro#capire-il-sistema)

La quotidianità lavorativa diventa momento privilegiato complementare per la formazione dello studente.

L’Alternanza Scuola Lavoro è una modalità didattico-formativa per licei, istituti tecnici e professionali, può creare e sviluppare competenze innovative, può facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro con l’acquisizione di esperienze meglio spendibili.

Può arricchire e sostenere il dialogo tra mondo del lavoro e sistema scolastico sia per la creazione di figure professionali meglio profilate sia per l’apertura a nuovi ambiti lavorativi, disegnando professionalità e competenze maggiormente richieste dal mercato prima a livello locale poi su scala regionale/nazionale.

L'obbligo dell’Alternanza sistematizzato negli ultimi tre anni delle scuole secondarie di 2° grado e inserito nei piani triennali dell'offerta formativa delle scuole prevede percorsi di almeno 200 ore nei Licei e di almeno 400 ore negli Istituti Tecnici e Professionali con valutazione dei risultati e relativa certificazione delle competenze.
L’Alternanza Scuola Lavoro può essere anche svolta durante la sospensione delle attività didattiche e può essere realizzata anche all’estero.

[**Vantaggi**](https://www.to.camcom.it/alternanza-scuola-lavoro#vantaggi)

L' impresa ha la possibilità di svolgere in collaborazione con altri soggetti (associazioni datoriali, Camere di commercio, enti pubblici e privati) un importante ruolo formativo nei confronti dei giovani:

* progetta con la scuola il percorso per una formazione più mirata alle effettive esigenze operative e sottoscrive la convenzione nel caso in cui il percorso di alternanza preveda un periodo in azienda
* ospita studenti in stage
* testimonia la propria attività sia all’interno delle scuole sia organizzando visite aziendali
* forma giovani da inserire nell’organizzazione secondo le proprie aspettative, avendo al tempo stesso la possibilità di conoscenza e valutazione
* introduce innovazione nei processi aziendali con l’apporto della curiosità giovanile e di metodologie innovative grazie anche al rapporto sinergico con le Università
* ha un ritorno di immagine, valorizzando l'attitudine a sostenere attività di [valore sociale](http://www.csr.unioncamere.it/).

[**Requisiti**](https://www.to.camcom.it/alternanza-scuola-lavoro#requisiti)

per ospitare studenti in alternanza, l’impresa dovrà disporre di:

* **spazi adeguati** all’esercizio delle attività progettata, garantendo il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche in caso di studenti con disabilità
* **attrezzature,** in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, idonee all’esercizio delle attività progettate
* **competenze professionali** per la realizzazione delle attività progettate, garantendo la presenza di un tutor, anche esterno all’azienda, appositamente incaricato a supporto di tali attività

Tali disponibilità dovranno essere riportate nella convenzione sottoscritta tra scuola e impresa per le attività di alternanza.

**ADEMPIMENTI**

**1. Sottoscrizione convenzione**

Sottoscrizione della convenzione con l’Istituzione scolastica, in cui l’impresa dichiara la propria disponibilità ad accogliere gli studenti per determinati periodi di apprendimento presso le proprie strutture.
La convenzione è il documento con cui è sottoscritta la partnership tra scuola e impresa e normalmente è riferita ad una pluralità di studenti. Ad essa è quindi allegato un progetto formativo per ciascuno degli studenti che l’azienda intende ospitare in alternanza, in cui saranno specificati le caratteristiche del percorso di alternanza e gli obiettivi di apprendimento.

Approfondimenti: **Elementi necessari**

I dati essenziali che devono emergere dalla convenzione e dai progetti formativi ad essa allegati sono:

* anagrafica della scuola e della struttura ospitante
* il numero degli studenti coinvolti e l’indirizzo di studi da essi frequentato
* tipologia delle attività che lo studente svolgerà all’interno della struttura ospitante durante il periodo di alternanza
* la durata del singolo percorso formativo in alternanza
* identificazione dei referenti di scuola e impresa (tutor interno scolastico e tutor aziendale) coinvolti nella co-progettazione e nella realizzazione delle attività
* informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare a) l’Istituzione scolastica dovrà specificare le attività di formazione già svolte dagli studenti e allegare i relativi attestati che dovranno riportare nel modo più preciso possibile i dettagli dei contenuti trattati; b) l’impresa dovrà stabilire, sulla base degli attestati, l’eventuale necessità di formazione integrativa secondo  lo specifico profilo di rischio
* strutture e knowhow (cioè spazi, attrezzature, ecc.) messi a disposizione dalla struttura ospitante
* obblighi e responsabilità dell’istituzione scolastica e del soggetto ospitante
* modalità di valutazione dello studente sulle conoscenze/competenze acquisite

CF. [Proposta modello di convenzione](https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/alternanza/PROPOSTA_DI_MODELLO_DI_CONVENZIONE.pdf)

**2. Individuazione tutor**

Individuazione di un tutor (detto tutor esterno o tutor aziendale) con la funzione di raccordo tra l’impresa e la scuola. Tale tutor potrà essere un dipendente oppure individuato tra collaboratori esterni all’impresa.

Nonostante la normativa non preveda limiti numerici precisi, è opportuno che il rapporto numerico tra tutor aziendale e studenti in alternanza sia adeguato a garantire un efficace supporto agli studenti nello svolgimento delle attività.
In particolare, il tutor aziendale (detto anche tutor esterno) ha il compito di:

* co-progettare insieme al tutor scolastico (detto anche tutor interno) il percorso formativo personalizzato in alternanza,  individuando obiettivi coerenti con il piano di studi dello studente, modalità di svolgimento del percorso e di rilevazione degli esiti di apprendimento
* affiancare e assistere lo studente all’interno dell’azienda
* accogliere lo studente, favorendone l’inserimento in azienda
* garantire la formazione sui rischi specifici aziendali. In tema di salute e sicurezza sul lavoro, si sottolinea che il documento di approfondimento della Regione Piemonte “Alternanza scuola lavoro e gestione della sicurezza” specifica che il ruolo di affiancamento attivo cui è chiamato “attribuisce al tutor esterno la funzione di preposto rispetto allo studente”. La funzione di preposto, in ogni caso, è assunta in automatico da qualsiasi altro dipendente aziendale che affianchi lo studente nello svolgimento dell’attività assegnatagli ed eserciti un ruolo di sovraintendenza e controllo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo n. 81/2008. Dovranno prestare particolare attenzione le imprese senza dipendenti e/o collaboratori e i professionisti che non hanno al proprio interno la figura del preposto.
* organizzare l’attività dello studente nel contesto operativo in base al progetto formativo concordato
* redigere un report finale sull’attività dello studente, fornendo alla scuola gli elementi utili a valutare l’efficacia del percorso e i risultati raggiunti dallo studente.

**3. Attribuzione attività**

* Attribuzione allo studente delle attività programmate
* **L’Alternanza non configura un rapporto di lavoro**.
Non devono essere assegnati allo studente compiti lavorativi in sostituzione di personale interno all’azienda né applicati criteri di produttività.

**4. Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

* Premessa: ai fini di tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro gli studenti in Alternanza Scuola Lavoro, pur rimanendo giuridicamente tali, sono soggetti equiparabili ai lavoratori, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e s.m.i). Spetta, pertanto, all’Istituzione scolastica che li ha in carico l’onere di verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dei percorsi di Alternanza.
* Particolare attenzione dovranno quindi avere le imprese (e i professionisti) che non hanno dipendenti, e che si rendono disponibili ad accogliere studenti in altenanza scuola lavoro. Ogni qualvolta, infatti, un soggetto assume la figura di datore di lavoro, qualunque sia la sua attività (commerciale, artigianale ecc.), dovendo lo stesso tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti o ad esso equiparati, si applicano tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 (istituzione del servizio di prevenzione e protezione, formazione, valutazione dei rischi, redazione del DVR...)

**Adempimenti**

È opportuno che la struttura ospitante richieda a ogni studente copia dell’attestato di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

[Vedi tabella adempimenti Scuola e Impresa](https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/alternanza/TABELLA_SITO_ALS_-_PDF_revisione_UI.pdf)

#### 5. Sorveglianza sanitaria

Premessa: gli studenti in Alternanza Scuola Lavoro devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo qualora i rischi connessi alle attività svolte e le tempistiche di esposizione siano tali da renderla obbligatoria ai sensi di legge (è il caso, ad esempio, di un’attività d’ufficio con utilizzo di personal computer per più di 20 ore settimanali).

**Adempimenti**

Qualora le attività di alternanza scuola lavoro comportino la necessità della sorveglianza sanitaria, la Regione (Piemonte (cf. [documento di approfondimento in tema di salute e sicurezza sul lavoro “Alternanza scuola lavoro e gestione della sicurezza](https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/alternanza/DOCUMENTO_APPROFONDIMENTO_REGIONALE_SICUREZZA_LAVORO.pdf)”) individua 2 possibilità:

* se lo studente è già stato sottoposto a sorveglianza sanitaria in ambito scolastico per effetto dell’esposizione agli stessi rischi specifici connessi all’attività da svolgere in alternanza, l’azienda non è tenuta a ripetere a proprio carico tale adempimento;
* negli altri casi, compresa l’ipotesi in cui lo studente non sia già stato sottoposto a sorveglianza sanitaria in ambito scolastico, la sorveglianza sanitaria è carico dell’azienda ospitante.

**Approfondimenti**

* Il Manuale “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola”, pubblicato dal MIUR e dall’INAIL nel 2013, nel premettere che “è l’azienda ospitante ad effettuare la valutazione dei rischi e a verificare se le operazioni compiute dallo studente e il tempo di esposizione (giornaliera e complessiva) sono tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria”, precisa anche che “in base alla esperienza e ai limiti imposti dalla norma, considerati i compiti lavorativi che vengono richiesti agli stagisti (affiancamento e non svolgimento diretto) e la limitata permanenza degli allievi nelle aziende, tale valutazione dovrebbe portare ad escludere livelli di rischio tali da giustificare la sorveglianza sanitaria”.
* In coerenza con quest’ultima considerazione, il documento regionale suggerisce di valutare attentamente, da parte sia dell’Istituzione scolastica che dell’azienda ospitante, l’adozione di modalità di Alternanza che comportino un’esposizione a rischio tale da richiedere la sorveglianza sanitaria sugli studenti.

**6. Copertura assicurativa**

La copertura assicurativa INAIL è ad esclusivo a carico dell’Istituzione scolastica, così come quella per la responsabilità civile a copertura delle fattispecie che esulano dall’assicurazione obbligatoria.

Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro beneficiano della copertura assicurativa INAIL anche per i rischi legati a tale attività in quanto la stessa rientra nell’ambito delle “esercitazioni pratiche e di lavoro”, per le quali la tutela di legge è obbligatoria (cf. circolare della Direzione Generale INAIL n. 44 del 21/11/2016).

**Casistica:**

* **Infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”.**  L’attività svolta dagli studenti in alternanza scuola lavoro presso il soggetto ospitante è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda. Sono, quindi, indennizzabili tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro” **(\*\*)**.
* **Infortuni occorsi “in itinere”**. Rientrano nella tutela assicurativa anche gli infortuni “in itinere” occorsi durante il tragitto tra l’Istituto scolastico presso il quale è iscritto lo studente ed il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro (e viceversa).

Non è invece tutelabile l’infortunio “in itinere” che accada nel percorso dal luogo di abitazione dello studente a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro (e viceversa). In tal caso l’azienda non è comunque gravata da oneri di risarcimento, in quanto lo studente non è suo dipendente.

**Denuncia dell’evento** – L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro, ed eventualmente di malattia professionale, relative agli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro **ricade sul dirigente scolastico**, salvo che sia diversamente stabilito nella convenzione stipulata tra l’Istituto scolastico e l’azienda ospitante.

**È lo studente**– e cioè l’assicurato – **a dover comunicare** l’infortunio occorsogli, o denunciare la malattia professionale, **al proprio dirigente scolastico**.

Nel caso in cui lo studente assicurato dia notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente all’azienda ospitante, sarà invece quest’ultima a dover notificare l’evento al dirigente scolastico in tempo utile per consentirgli di presentare all’INAIL le relative denunce entro i termini di legge (due giorni per gli infortuni sul lavoro e cinque giorni per le malattie professionali).

 **(\*\*)** per “ambiente di lavoro” deve intendersi non solo lo stabilimento aziendale, ma anche un eventuale cantiere all’aperto o un luogo pubblico, in cui si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro.

[**Fasi**](https://www.to.camcom.it/alternanza-scuola-lavoro#fasi)

* Iscriversi al [**Portale**](http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home) sezione aperta del Registro Nazionale per l’Alternanza secondo le indicazioni della guida operativa
* Incontrare in una riunione operativa l’istituzione scolastica, per verificare la fattibilità del percorso di alternanza, mettere a punto un programma specifico in cui individuare tutte le modalità adottate per l’organizzazione
* Co-progettare il percorso con la scuola
* Sottoscrivere la convenzione tra impresa e scuola
* Somministrare formazione specifica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria qualora ne sia ravvisata la necessità in fase di progettazione
* Svolgere le attività progettate nel periodo concordato
* Valutare le attività svolte

**FAQ ASL per Imprese**

[**Quali sono i vantaggi per le imprese?**](https://www.to.camcom.it/alternanza-scuola-lavoro#quali-sono-i-vantaggi-per-le-imprese-)

  L’alternanza scuola lavoro consente alle imprese di:

* creare una rete di relazioni stabile con le scuole di riferimento, anche al fine di poter reperire più facilmente le figure professionali di interesse
* contribuire a ridurre il divario tra le competenze in uscita dal sistema educativo e quelle richieste dal mondo del lavoro, collaborando con le scuole nel processo di formazione delle competenze degli studenti
* incontrare e conoscere i futuri lavoratori e le loro potenzialità

[**Che differenza c’è tra stage e alternanza?**](https://www.to.camcom.it/alternanza-scuola-lavoro#che-differenza-c-tra-stage-e-alternanza-)

Lo stage di per se stesso è uno strumento formativo facoltativo, limitato a un breve periodo di tempo, durante il quale lo studente prova a mettere in pratica le conoscenze apprese a scuola.

L’alternanza è invece una metodologia didattica vera e propria, che è parte integrante della programmazione didattica delle scuole. È quindi un percorso più ampio e strutturato, obbligatorio per lo studente (minimo 400 ore da svolgere negli ultimi tre anni degli Istituti Tecnici e Professionali e 200 ore da svolgere negli ultimi tre anni dei Licei); esso presuppone che lo studente alterni momenti formativi a scuola con la presenza in azienda oppure con attività comunque sottoposte al tutoraggio aziendale. All’interno di un percorso di alternanza, pertanto, lo stage è uno degli strumenti che, insieme ad altri (quali testimonianze aziendali, visite tecniche aziendali, ecc), lo costituiscono.

[**Che differenza c’è tra alternanza e apprendistato?**](https://www.to.camcom.it/alternanza-scuola-lavoro#che-differenza-c-tra-alternanza-e-apprendistato-)

L’alternanza scuola lavoro è un percorso didattico che si svolge sotto la responsabilità della scuola, sulla base di una convenzione tra scuola e impresa, e non si configura come rapporto di lavoro.

L’apprendistato, invece, è un vero e proprio rapporto di lavoro. In particolare, l’apprendistato cosiddetto di primo livello è una tipologia contrattuale finalizzata al conseguimento di una qualifica/diploma professionale o di un diploma di istruzione secondaria superiore e coniuga la formazione on the job con l’istruzione e la formazione svolta dalle istituzioni che operano nell’ambito del sistema regionale di istruzione e formazione o nell’ordinamento scolastico.

[**L’alternanza scuola lavoro è obbligatoria per le imprese?**](https://www.to.camcom.it/alternanza-scuola-lavoro#l-alternanza-scuola-lavoro-obbligatoria-per-le-imprese-)

No, le imprese non hanno alcun obbligo di partecipare ad attività di alternanza scuola-lavoro.

Tuttavia, l’impegno delle imprese a collaborare con le scuole nella realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro (accogliendo studenti in azienda, fornendo testimonianze e/o lezioni tecniche a scuola o in azienda …) è certamente auspicabile e di grande importanza per una maggior diffusione nel mondo dell’education dei valori e della cultura d’impresa e per una formazione dei giovani rispondente ai bisogni del mondo produttivo.

[**L’alternanza comporta oneri a carico delle imprese?**](https://www.to.camcom.it/alternanza-scuola-lavoro#l-alternanza-comporta-oneri-a-carico-delle-imprese-)

L’onere principale è la presenza di un tutor individuato dall’impresa (che può essere anche un soggetto esterno all’impresa stessa) con il compito di affiancare e assistere lo studente in azienda e tenere i contatti con il tutor scolastico, garantendo il raccordo tra l’impresa e la scuola.

Inoltre, sono a carico dell’impresa gli eventuali costi della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro secondo le casistiche di cui alla FAQ "Come funziona la formazione sulla sicurezza e la sorveglianza sanitaria?".

Qualora poi lo studente venga adibito ad attività per le quali in azienda sia prevista la sorveglianza sanitaria, spetta all’azienda provvedervi.

[**A chi spetta occuparsi delle coperture assicurative degli studenti in alternanza?**](https://www.to.camcom.it/alternanza-scuola-lavoro#a-chi-spetta-occuparsi-delle-coperture-assicurative-degli-studenti-in-alternanza-)

La copertura assicurativa INAIL, quella relativa alla responsabilità civile e i relativi costi competono alla scuola.

[**Quale configurazione giuridica hanno i giovani in alternanza?**](https://www.to.camcom.it/alternanza-scuola-lavoro#quale-configurazione-giuridica-hanno-i-giovani-in-alternanza-)

Nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, i periodi di stage in azienda non si configurano come rapporti di lavoro in senso proprio. Va tenuto presente, tuttavia, che ai sensi della vigente normativa in materia d tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli studenti in stage sono considerati soggetti equiparabili ai lavoratori e come tali sono destinatari delle tutele di legge

[**Come funziona la formazione sulla sicurezza e la sorveglianza sanitaria?**](https://www.to.camcom.it/alternanza-scuola-lavoro#come-funziona-la-formazione-sulla-sicurezza-e-la-sorveglianza-sanitaria-)

Valgono, in proposito, gli indirizzi applicativi forniti dalla Regione Piemonte, con particolare riferimento agli adempimenti di competenza della Scuola e a quelli invece a carico dell’azienda ospitante (vedi i punti 4 e 5 nella sezione "Adempimenti" della parte SONO UN'IMPRESA)

[**Quanti studenti un’impresa può accogliere contemporaneamente in alternanza?**](https://www.to.camcom.it/alternanza-scuola-lavoro#quanti-studenti-un-impresa-pu-accogliere-contemporaneamente-in-alternanza-)

In assenza di una norma che preveda limiti numerici precisi, è opportuno che il rapporto numerico tra tutor aziendale e studenti in alternanza sia adeguato a garantire un efficace supporto agli studenti nello svolgimento delle attività.

[**Chi provvede alle eventuali spese per il trasporto e il pranzo degli studenti?**](https://www.to.camcom.it/alternanza-scuola-lavoro#chi-provvede-alle-eventuali-spese-per-il-trasporto-e-il-pranzo-degli-studenti-)

I costi per il trasporto degli studenti in azienda sono a carico della scuola. Inoltre, l’azienda non è tenuta a predisporre il pranzo per gli studenti.